

TI_GERICHTE 72.2020.26 vom 25. Mai 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-05-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2020.26_d20200525

FR: TI_GERICHTE 72.2020.26 du 25 mai 2020

IT: TI_GERICHTE 72.2020.26 del 25 maggio 2020

Regeste

Autori colpevoli di avere: in un determinato periodo, in correttezza tra loro, ingannato con astuzia una società di factoring inducendola ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio per un ammontare complessivo di EUR 2'915'466.57; allestito e inserito 43 false fatture in un bilancio (provvisorio)

Erwägungen

E. 1

CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno poi considerati dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten) i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV

E. 1.1

truffa per avere, in correttezza tra loro, nel periodo dal 01.02.2019 sino al luglio 2019, a _____, _____, _____ e altre imprecisate località, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ingannato con astuzia la società di factoring ACPR 1, e meglio: dopo che IM 1 ha assunto la carica di amministratore unico della società _____, al fine di tutelare le proprietà di IM 2, precedente amministratore unico, e già in esecuzione del piano truffaldino, stipulato con la società di factoring un nuovo contratto che prevedeva un limite di acquisto complessivo innalzato a CHF 3'250'000.-, e, di conseguenza, allestito delle false fatture inviate ai propri clienti senza l'indicazione della cessione del credito a ACPR 1, ottenendo in tal modo, indebitamente, il pagamento delle predette fatture sia da parte dei clienti che dalla società di factoring (nella misura del 90%), inducendo tale società ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio per un ammontare complessivo di Euro 2'915'466.57;

E. 1.2

ripetuto riciclaggio per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali, sapendo che provengono da un crimine, e, meglio, per avere trasferito mediante bonifico bancario i proventi di cui al punto 1.1 sui conti della società _____, con sede a _____, denaro poi prelevato a contanti e trasportato in Italia;

E. 1.3

ripetuta falsità in documenti per avere, al fine di procacciare a sé o altri un indebito profitto, fatto attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, e meglio: 1.3.1. agendo nelle indicate circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1.1. allestito ed inserito 43 false fatture nel bilancio (provvisorio) 2019, facendo in tal modo risultare ricavi non corrispondenti al vero; 1.3.2. il 14.03.2019 a _____, _____, _____, modificato nel bilancio 2018 le poste dei transitori attivi e prestiti passivi a breve termine, per un importo di CHF 374'643, ed inviando tale documento a tre diversi istituti bancari al fine di ottenere delle linee di credito in maniera agevolata; e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi . 2. Di conseguenza, avendo entrambi gli imputati dimostrato sincero pentimento: 2.1. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 36 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 2.1.1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 2 è sospesa in ragione di 27 (ventisette) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espriare. 2.2. IM 1 è condannato alla pena detentiva di 36 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 2.2.1. L'esecuzione della pena detentiva inflitta a IM 1 è sospesa in ragione di 27 (ventisette) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto è da espriare. 3. Con riferimento alle relazioni bancarie sottoposte a sequestro (i saldi indicati sono al 22.05.2020, doc. TPC 43), è deciso quanto segue: 3.1. È ordinato il dissequestro, nelle mani dell'avv. RAAP 1, a favore di ACPR 1, delle seguenti relazioni bancarie, in esecuzione dell'accordo di risarcimento del 18.05.2020 (allegato a doc. TPC 42): - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 122'291.36; - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 617'400.-; - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 6'818.-; - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 249'761.97; - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 515.35; - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 1'020'840.95; - conto _____ intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 391.75; - conto _____

intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 221.61; - conto _____
 intestato a _____ presso _____ con saldo di CHF 25'974.-. 3.2. È ordinato il
 dissequestro della relazione bancaria _____ intestata alla società _____ presso
 _____ (allegato a doc. TPC 21). 3.3. È ordinato il sequestro conservativo, a garanzia
 del pagamento di tasse di giustizia e spese procedurali, ivi comprese i costi per le difese
 d'ufficio di cui ai dispositivi 6 e 7, delle seguenti relazioni bancarie: - conto _____
 intestato a _____ presso _____ con saldo CHF 44'834.-; - conto _____
 intestato a _____ presso _____ con saldo CHF 700.87; - conto _____
 intestato a _____ presso _____ con saldo CHF 16'427.54; - conto _____
 intestato a _____ presso _____ con saldo CHF 1'543.91. 3.4. A crescita in
 giudicato integrale della sentenza, è ordinato il dissequestro delle relazioni bancarie: - conto
 _____ intestato a IM 2 presso _____; - conto _____ intestato a IM 2
 presso _____; - conto _____ intestato a _____ presso _____; -
 conto _____ intestato a _____ presso _____; - conto _____
 intestato a _____ presso _____; - conto _____ intestato a _____
 presso _____; - conto _____ intestato a IM 2 e _____ presso
 _____; - conto _____ intestato a IM 2 e _____ presso _____; -
 conto _____ intestato a _____ presso _____; - conto _____
 intestato a _____ presso _____; - conto _____ intestato a _____
 presso _____; 4. Con riferimento agli oggetti sottoposti a sequestro ("Oggetti e
 valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)", pag. 5 e 6), è deciso quanto
 segue: 4.1. È ordinato il dissequestro a favore di IM 2 del cellulare iPhone 7 nero e del PC
 HP Pavillon (rep. 75779 e 75818); 4.2. È ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del
 cellulare iPhone 8 bianco, iPhone X nero, iPhone X SE nero e del PC portatile grigio (rep.
 75775, 75776, 75777 e 75778); 4.3. In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, è ordinato il
 mantenimento agli atti di tutti gli altri oggetti sottoposti a sequestro. 5. La tassa di giustizia
 di fr. 5'000.- e le spese procedurali sono poste a carico dei condannati, in solido tra loro, in
 ragione del 50% ciascuno. 6. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 2 sono sostenute dallo
 Stato. 6.1. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per: onorario
 fr. 15'139.00 spese fr. 331.30 totale fr. 15'470.30 § La
 quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d'ufficio alla Corte dei
 reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP). 6.2. IM 2 è
 tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 15'470.30 (art. 135 cpv. 4
 CPP). 7. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota
 professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario fr. 10'530.00
 spese fr. 256.00 IVA (7,7%) fr. 830.52 totale
 fr. 11'616.52 7.2. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di
 fr. 26'904.67, comprensivo anche della nota d'onorario già tassata dal Procuratore Pubblico
 in data 20.11.2019 (AI 118) (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta spesa : Tassa di
 giustizia fr. 5'000.-- Inchiesta preliminare fr.
 4'390.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 305.50 fr. 9'695.50 =====
 Distinta spesa a carico di IM 1 (1/2) Tassa di giustizia fr. 2'500.--
 Inchiesta preliminare fr. 2'195.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco
 fr. 152.75 fr. 4'847.75 ===== Distinta spesa a carico di IM 2 (1/2)
 Tassa di giustizia fr. 2'500.-- Inchiesta preliminare
 fr. 2'195.-- Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 152.75 fr. 4'847.75
 ===== Intimazione a: - Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale,

SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico,
SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio dei Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3,
6900 Lugano - Sezione della Popolazione, ufficio della migrazione, servizio contenzioso,
6501 Bellinzona - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS),
Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, CP, 6904
Lugano Per la Corte delle assise criminali Il Presidente
Il cancelliere

E. 6

consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del 14 ottobre 2008, consid. 3.2.; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008, consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 9.1. La colpa degli imputati, sia dal profilo oggettivo che soggettivo, è grave. 9.1.1. Determinante sulla colpa, dal punto di vista oggettivo, è sicuramente l'entità del danno, avendo il duo IM 2 – IM 1 con il proprio agire, arrecato un pregiudizio complessivo alla vittima di ben Euro 2'915'466.57, così come di rilievo è la determinazione a delinquere dimostrata nell'agire degli imputati e rimasta ben salda per un lungo periodo di tempo prima dell'esecuzione concreta del piano truffaldino. Gli imputati, difatti, hanno agito su un arco di tempo di ben 6 mesi, senza mai recedere dai propri intenti, sfruttando senza remore il rapporto di lavoro coltivato da IM 2 nel corso degli anni con la società ACPR 1, al fine di indurla ripetutamente nell'inganno. Ancora dal profilo oggettivo, quale ulteriore fattore di aggravio, va altresì considerato l'elemento internazionale della truffa, a dimostrazione della determinazione a delinquere degli imputati, dal momento che quando si valicano i confini nazionali per la commessione di un reato, si spendono maggiori energie criminali. A ciò aggiungasi, quale aggravante, il concorso di reati (non soltanto ideale). In effetti gli imputati non hanno lesinato sforzi nell'occultare il maltolto, inviandolo dapprima su una relazione bancaria di una società compiacente con sede a _____, per poi farlo rientrare in contanti passando attraverso l'Italia. Essi erano altresì pronti a perpetrare i medesimi illeciti nei confronti di _____ e _____, a cui hanno sottoposto della documentazione falsa al fine di “finanziarci così come abbiamo fatto con ACPR 1”. Si rileva, pertanto, che gli imputati si sono fermati soltanto a seguito della denuncia presentata dal rappresentante della ACPR 1 e del successivo intervento degli inquirenti. 9.1.2. A qualificare la colpa degli imputati da un punto di vista soggettivo, vi è il fatto che essi non hanno agito da sprovveduti, ma, al contrario, hanno agito per dolo diretto, con premeditazione, scaltrezza e professionalità. IM 2 e IM 1, in modo accorto, hanno curato il piano truffaldino nei minimi

dettagli, assoldando anche terze persone con base al di fuori del territorio elvetico, ed aventi ciascuna un ruolo ben determinato e propedeutico alla buona riuscita della truffa. Con il sistema della doppia fatturazione, essi hanno sottratto alla società di factoring il massimo che potevano sottrarre, avendo stipulato, prima del compimento della truffa ed al fine di porla in essere, un nuovo accordo con ACPR 1 che prevedeva un ampliamento dei limiti contrattuali, rispettivamente del margine di rischio, passato da CHF 1'500'000 ad CHF 3'250'000, corrispondente all'importo indebitamente incassato ed inviato a _____. A dimostrazione della pervicacia dell'agire del duo, va detto che dopo aver ideato il piano, essi, per un certo lasso di tempo, hanno continuato a lavorare normalmente con la ACPR 1, onde non destare sospetti, anche successivamente all'ingresso all'interno di _____ di IM 1, e poter poi attuare più efficacemente la truffa. Non vi è dubbio che gli imputati hanno agito con dolo diretto e con l'unico intento di arricchirsi indebitamente a scapito della vittima. Essi avevano pure previsto che, una volta scoperti, avrebbero restituito immediatamente solo una parte del maltolto, trattando poi, da una posizione di forza, la restituzione di parte del resto, con l'obiettivo di trarre in tal modo il massimo del profitto possibile. Non si è trattato, quindi, come talvolta ci si confronta nell'ambito dei reati finanziari e, più nello specifico, nelle condotte truffaldine, di un sistema di "buco tappa buco", ritenuto come non vi era alcuna esigenza per il duo IM 2 – IM 1, e men che meno per quest'ultimo che in Svizzera non aveva alcun interesse e che si è inserito nel circuito economico elvetico al solo scopo di commettere un crimine, di recuperare del denaro al fine di tamponare una pregressa precaria situazione economica in cui versava una delle società a loro riconducibile. I due hanno agito dunque esclusivamente per indebito e puro arricchimento a scapito di terzi. Entrambi, senza remore, hanno fatto ricorso alle proprie conoscenze in Italia piuttosto che a _____, rispettivamente alle proprie società già attive, mettendole a completa disposizione per la realizzazione del piano. 9.2. Di gravità non certo trascurabile, quantomeno per la reiterazione ed in quanto parte fondamentale del piano truffaldino, v'è il riciclaggio di denaro, attraverso il quale i due imputati riuscivano ad occultare l'illecita provenienza del denaro, che veniva dapprima inviato su relazioni bancarie a _____ e qui prelevato da una persona di fiducia di IM 2 e IM 1 che, dietro compenso, organizzava anche il trasporto del contante in Italia attraverso degli "spalloni", da questi reclutati e gestiti. 9.3. Così come tutt'altro che trascurabile, ed anzi ben esplicativa della incessante propensione all'inganno del duo, vi è il reato di falsità in documenti. I due imputati, non contenti di aver truffato una società di factoring per circa 3 milioni di franchi, si sono resi altresì responsabili dell'alterazione del bilancio del 2018 e di quello – provvisorio – del 2019, al fine di cercare di ottenere indebitamente, senza riuscirci, l'apertura di un'altra linea di credito presso alcuni istituti bancari. Fattispecie che si pone ai limiti della tentata truffa. V'è ancora da rilevare, sempre a sfavore degli imputati, che essi, come già rilevato, pur a fronte della collaborazione fornita in corso d'inchiesta, si sono fermati dal loro agire votato all'indebito arricchimento, soltanto con l'arresto. 9.4. IM 2, rispetto a IM 1, ha avuto il ruolo principale come ideatore del piano, oltre ad essere stato l'autore diretto del riciclaggio, prima con l'invio del maltolto a _____ tramite bonifico bancario e poi con le numerose trasferite in Italia, a _____, per recuperare il denaro in contanti. A ciò aggiungasi che IM 2 non si trovava certo in particolari difficoltà economiche, considerato che al momento dei fatti egli, dalle proprie attività, percepiva oltre 300'000.- CHF l'anno, col che se ne desume che egli ha agito esclusivamente per puro lucro. Al contrario, le condizioni economiche di IM 1 erano senz'altro meno agiate, ed egli ha pure sofferto maggiormente, rispetto al correo, la carcerazione di sicurezza. Da ciò ne

deriva che, al netto delle circostanze attenuanti di cui si dirà di seguito, per IM 2 si giustificherebbe una pena detentiva superiore a 4 anni, mentre per IM 1 una pena detentiva di poco inferiore a 4 anni. In definitiva, solo e soltanto la sottoscrizione dell'accordo in atti e la concretizzazione del risarcimento, che configurano l'attenuante specifica del sincero pentimento ex art. 48 lett. d CP, ha permesso alla Corte di contenere la pena entro i 36 mesi, con la concessione di una sospensione condizionale parziale. E questo sia detto chiaro, non certo, con riferimento a IM 2, per il fatto che abbia accettato di andare, in un primo tempo, in anticipata espiazione di pena pur potendo uscire dal carcere dopo un paio di mesi soltanto, come sostenuto dalla difesa al dibattimento, in quanto egli sapeva perfettamente che sarebbe stato confrontato ad una pena ben superiore ai 24 mesi, e quindi ad una pena, nelle migliori delle ipotesi, solo parzialmente sospesa. Da questo punto di vista, per la Corte, si è trattato soltanto di un mero calcolo opportunistico, tant'è che alla scadenza dei 6 mesi di detenzione, il medesimo IM 2 ha subito postulato, ed ottenuto, la sua scarcerazione.

9.5. In favore degli accusati, la Corte ha tenuto conto della collaborazione fornita, mitigata dal fatto che, inizialmente, entrambi hanno cercato di occultare il coinvolgimento dei soggetti che li hanno coadiuvati nel compimento della truffa. A favore degli imputati, in punto alla volontà di emendamento, è, come detto, altresì considerato il cospicuo risarcimento che essi si sono impegnati a versare a favore dell'accusatore privato. Al riguardo si rileva che i medesimi imputati si sono resi disponibili a risarcire ACPR 1 già in corso d'inchiesta, motivo per cui sono intercorse delle trattative tra le parti in causa, per il vero, non facili, considerato che il denaro a disposizione dei medesimi imputati per la gran parte era depositato su conti correnti intestati a società, con le conseguenti problematiche in ordine alla tutela dei creditori delle società medesime.

9.6. IM 2, rispetto a IM 1, tuttavia, beneficia maggiormente degli effetti del risarcimento, avvenuto in maggior parte attraverso averi nella sua disponibilità, almeno formale, oltre che essersi pressoché interamente accollato anche il pagamento delle spese di giustizia – compresa la nota professionale della difesa di IM 1 – di guisa che le rispettive colpe si compensano, consentendo alla Corte di pronunciare una pena identica per entrambi. Per tenere conto della colpa comunque grave degli imputati, la quota parte di pena da espiare per entrambi è fissata in 9 mesi. IM 1, in Svizzera non ha alcun legame né interesse che non sia legato al compimento della truffa, e rilevata pertanto la sussistenza di un concreto pericolo di fuga, è posto in carcerazione di sicurezza fino al 17 giugno 2020, data per la quale, al netto di eventuale impugnativa, è ordinata la sua scarcerazione.

9.7. In definitiva, ritenuto tutto quanto sopra considerato e tenuto altresì conto del concorso dei reati, IM 2 e IM 1 sono stati condannati alla pena detentiva di 36 mesi. L'esecuzione della pena detentiva, per entrambi, è sospesa in ragione di 27 mesi, con un periodo di prova di 2 anni. Per il resto è da espiare.

E. 10

dicembre 2012 consid. 3.7.; sentenza CRP 60.2013.455 del 6 maggio 2014 consid. 3.6.2.). Di conseguenza non si giustifica l'attribuzione dell'IVA al patrocinatore indipendente quand'esso non sia personalmente assoggettato alla stessa.

11.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 11'616.52, comprensiva di onorario e spese. IM 1 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 26'904.67, comprensivo anche della nota d'onorario già tassata dal Procuratore Pubblico in data 20.11.2019 (AI 118) (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.2. La nota professionale dell'avv. DUF 2, adeguata alla durata del pubblico dibattimento, è stata approvata per fr. 15'470.30, comprensiva di onorario e spese. IM 2 è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 15'470.30 (art. 135 cpv. 4 CPP).

11.3. IM 2 e

IM 1 sono altresì condannati, nella misura del 50% ciascuno, al pagamento della tassa di giustizia, quantificata in fr. 5'000.-, e delle spese processuali. visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 70, 146, 305bis, 251, CP; 103, 135, 192, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 2 e IM 1 sono autori colpevoli di:

E. 10.1

Gli imputati, come ribadito anche al dibattimento ove è stato depositato l'accordo firmato da tutte le parti (doc. TPC 42 e doc. dib. 3), si sono impegnati a risarcire all'accusatore privato ACPR 1 l'importo di Euro 3'250'000, nelle modalità ivi indicate, in parte già versato. Come rilevato, difatti, in corso d'inchiesta all'accusatore privato è stato versato il denaro contante sequestrato ai due rubricati e pari a complessivi Euro 800'950 e CHF 48'000.-.

10.1.1. IM 2, proprio in vista del cospicuo risarcimento del danno a favore di ACPR 1, ha incaricato l'avv. _____ di recuperare i vari crediti delle sue società e destinarli alla società di factoring. Al riguardo in data 20.02.2020, il medesimo legale ha comunicato che sui conti correnti intestati alla società _____ vi sono complessivamente circa CHF 2'000'000.-, rilevando altresì come né _____, né _____ hanno debiti in escussione, allegando al riguardo i rispettivi estratti del registro delle esecuzioni (doc. TPC 4). Di conseguenza, a mente del medesimo patrocinatore, tali fondi potrebbero essere interamente destinati al risarcimento a favore dell'accusatore privato, senza con ciò arrecare danno ai creditori delle suddette società. Così è stato. 10.2. Con l'accordo delle parti, la Corte ha quindi ordinato il dissequestro, nelle mani dell'avv. RAAP 1, a favore di ACPR 1, di tutte le relazioni bancarie intestate alla _____, ben nove, per un ammontare complessivo di CHF 2'044'214.99. 10.2.1. È stato poi ordinato il dissequestro della relazione bancaria _____ intestata alla società _____ presso _____, come d'intesa tra tutte le parti (richiesta di dissequestro allegata a doc. TPC 21). 10.2.2. È stato ordinato il sequestro conservativo, a garanzia del pagamento di tasse di giustizia e spese procedurali, ivi comprese i costi per le difese d'ufficio, delle cinque relazioni bancarie intestate ad _____, per complessivi CHF 63'506.32. 10.2.3. Nei confronti di tutte le altre relazioni bancarie sottoposte a sequestro, e come nel dettaglio indicato all'interno del dispositivo della sentenza al punto 3.4, è stato ordinato il dissequestro a crescita in giudicato integrale della sentenza. 10.3. Con riferimento, invece, agli oggetti in sequestro, ("Oggetti e valori patrimoniali sequestrati (art. 326 cpv. 1 lett. c CPP)", pag. 5 e 6), è stato ordinato: 10.3.1. il dissequestro a favore di IM 2 del cellulare iPhone 7 nero e del PC HP Pavillon (rep. 75779 e 75818); 10.3.2. il dissequestro a favore di IM 1 del cellulare iPhone 8 bianco, iPhone X nero, iPhone X SE nero e del PC portatile grigio (rep. 75775, 75776, 75777 e 75778); 10.4. In applicazione dell'art. 192 cpv. 1 CPP, nei confronti di tutti gli altri oggetti in sequestro è stato, infine, ordinato il mantenimento agli atti. 11. Le note professionali e le spese di giustizia e. Giusta l'art. 135 cpv. 1 CPP il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento penale a carico del patrocinato. Al caso concreto è pertanto applicabile il regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar), in vigore dal 1. gennaio 2008. Il predetto regolamento stabilisce la tariffa per le prestazioni dell'avvocato nel caso della sua nomina a patrocinatore d'ufficio, nel caso di concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (art. 1 cpv. 1 Rtar). All'avvocato è riconosciuto l'onorario per le prestazioni necessarie per lo svolgimento del patrocinio, calcolato secondo i principi e le disposizioni del regolamento (art. 2 cpv. 1 Rtar). La retribuzione della difesa d'ufficio copre dunque il dispendio di tempo essenziale ad un'efficace difesa nel

procedimento penale (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 3/6; Schmid, StPO Praxiskommentar, art. 135 CPP n. 3; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, art. 135 CPP n. 4): deve essere indennizzato l'onorario proporzionale e necessario, che è in nesso causale con la tutela dei diritti del difeso (Ruckstuhl, BSK StPO, art. 135 CPP n. 3; Lieber, ZK StPO, art. 135 CPP n. 6). L'onorario dell'avvocato è calcolato secondo il tempo di lavoro sulla base della tariffa di CHF 180.00/ora (art. 4 cpv. 1 Rtar; tariffa confermata anche dall'Alta Corte, STF 6B_502/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 3.2.). Se la pratica è stata particolarmente impegnativa, per esempio avendo richiesto studio e conoscenze speciali o avendo comportato trattazioni di nuove e complesse questioni giuridiche, l'onorario può essere aumentato sino a CHF 250.00/ora (art. 4 cpv. 2 Rtar). L'onorario dell'avvocato per la partecipazione a interrogatori fuori dall'orario di lavoro usuale (tra le ore 20:00 e le ore 08:00 dei giorni feriali, nei giorni festivi ufficiali e di sabato) è fissato a CHF 250.00/ora (art. 5a Rtar). Per la determinazione dell'onorario a favore del difensore d'ufficio, tenute presenti le citate tariffe orarie, fanno stato i principi dell'art. 21 cpv. 2 della legge sull'avvocatura (art. 1 cpv. 2 Rtar), secondo i quali l'avvocato ha riguardo alla complessità ed all'importanza del caso, al valore ed all'estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all'esito conseguito ed alla sua prevedibilità (STF 6B_810/2010 del 25 maggio 2011 consid. 2.). Ha inoltre diritto al rimborso delle spese necessarie allo svolgimento del patrocinio, riservato l'art. 6 Rtar (art. 2 cpv. 2 Rtar). Quest'ultima norma prevede che possa essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell'onorario quale rimborso per le spese di cancelleria, di spedizione, di comunicazione, di fotocopie e di apertura e archiviazione dell'incarto (art. 6 cpv. 1 Rtar). L'assunzione di un mandato di patrocinatore d'ufficio da parte di un avvocato dipendente di uno studio legale è considerata un'attività indipendente che non può essere attribuita al datore di lavoro. Le prestazioni di servizio fornite sul territorio svizzero da un avvocato nel quadro di una difesa d'ufficio sono sottoposte all'IVA se l'avvocato medesimo vi è assoggettato (STF 6B_486/2013 del 16 luglio 2013 consid. 4.3.; 6B_638/2012 del

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.